

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA CONSULTA COMUNALE FEMMINILE

Art. 1

Il Comune di Molfetta, in applicazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione, della Legge Regionale n.70 del 9.06.1980, istituisce la Consulta Comunale Femminile.

Art. 2

La Consulta Femminile si propone le seguenti finalità:

- a) realizzare un coordinamento delle diverse forze ed associazioni femminili democratiche che abbiano un'effettiva e valida rappresentatività nella vita sociale e civile della nostra Città;
- b) stabilire contatti permanenti con la base femminile, per sollecitarne una più consapevole partecipazione alle decisioni che riguardano la collettività e per promuovere tutte le iniziative tese a realizzare la piena parità tra i cittadini, uomini e donne, sancita dalla Costituzione;
- c) essere un organismo di consulta del Consiglio Comunale, dell'USL, dei Consigli Circoscrizionali in ordine alla programmazione e organizzazione di tutti gli aspetti della vita politica, economica, sociale e culturale della Città.

Art. 3

La Consulta Comunale Femminile esplica i seguenti compiti:

- a) contribuisce attivamente alla elaborazione della programmazione e pianificazione comunale con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro della donna in rapporto all'assetto economico e sociale del paese;
- b) individua i problemi e le istanze che emergono dalla società civile e che incidono particolarmente sulle condizioni di vita e di lavoro della donna;
- c) promuove iniziative per la soluzione concreta dei problemi affrontati e per l'attuazione dei programmi e delle leggi;
- d) presenta alla Giunta, al Consiglio Comunale, al Comitato di gestione e all'Assemblea della USL, ai Consigli Circoscrizionali, al Distretto scolastico, mozioni, proposte, osservazioni, pareri, indicazioni attinenti ai problemi di cui alle lettere a) e b);
- e) promuove indagini conoscitive sui problemi che si devono affrontare per consentire il pieno inserimento della donna nella vita sociale, civile, economica e politica;
- f) promuove dibattiti pubblici, convegni ed incontri anche in collaborazione con i Consigli Circoscrizionali e con altre istituzioni che operano sul territorio;
- g) effettua la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di materiale bibliografico e documentario nonché la pubblicazione di volumi e periodici, inerenti alle attività che di volta in volta essa esplicherà.

La Consulta Femminile, inoltre, promuove ogni altra iniziativa che consenta di sollecitare una più consapevole partecipazione della donna alle decisioni che riguardano la collettività.

Art. 4

Fanno parte di diritto della Consulta Comunale Femminile:

- a) una rappresentante effettiva e una supplente per ognuna delle commissioni o dei gruppi femminili per ogni partito o movimento politico e dei rispettivi movimenti giovanili riconosciuti a livello nazionale, regionale o locale purché quest'ultimi operanti sul territorio da almeno due anni;
- b) le donne elette nel Consiglio Comunale;
- c) una rappresentante effettiva e una supplente per ognuna delle organizzazioni sindacali esistenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale;
- d) una rappresentante effettiva e una supplente per ogni associazione e per gruppi femminili delle associazioni riconosciute a livello nazionale e regionale o locale, operanti sul territorio cittadino da almeno 2 anni.

Saranno invitate a partecipare con parere consultivo le donne nominate nei vari Organismi: distretto scolastico, consigli di istituto di scuole superiori, sanitari territoriali (ASL), di decentramento (circoscrizioni), nonché le donne designate a far parte dei vari consigli di gestione e nominate dal Consiglio Comunale (Consultori, Asili Nido, ecc.).

Saranno inoltre invitate a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti di categorie professionali interessate alle materie che formano l'oggetto della discussione.

Art. 5

Possono essere ammessi a far parte della Consulta nuove associazioni, gruppi o movimenti democratici, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate alla Segreteria della Consulta, che accerterà l'esistenza dei requisiti richiesti. Successivamente le determinazioni della Consulta saranno trasmesse al Sindaco ed al Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza.

Art. 6

Un'associazione, gruppo o movimento cessa di far parte della Consulta se perde i requisiti di cui all'art. 4. La decadenza viene accertata e motivata dalla Consulta, con provvedimento a maggioranza di 2/3 e notificata al Sindaco ed alla Associazione esclusa.

Inoltre, cessa di far parte della Consulta se per tre volte consecutive non partecipa alle sedute attraverso la propria rappresentante effettiva o supplente.

Art. 7

Il Sindaco prende atto delle designazioni delle componenti della Consulta sia effettive che supplenti pervenute dalle singoli associazioni, gruppi o movimenti di cui all'art. 4. Le componenti della Consulta restano in carica 4 anni.

La Consulta è incaricata dal Sindaco o dal delegato entro un mese dalla nomina delle sue componenti.

In caso di dimissioni o di qualsiasi altra causa di cessazione della carica di un membro della Consulta, il successore è nominato nei modi previsti dal 1° comma del presente articolo e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.

L'attività della Consulta è coordinata da una Presidente, eletta tra i propri membri, coadiuvata da 4 membri che con la stessa costituiscono l'esecutivo. L'esecutivo dura in carica, come la Presidente della Consulta, due anni.

Per l'elezione dei membri dell'esecutivo, è sufficiente la maggioranza semplice.

Il mandato del Presidente e dell'esecutivo è rinnovabile per una sola volta.

La Consulta si riunisce periodicamente almeno una volta al mese in via ordinaria. Può riunirsi in sede straordinaria su richiesta motivata di un terzo delle Componente di diritto o della Presidente.

Art. 8

La Consulta redige il proprio Regolamento interno entro tre mesi dal suo insediamento. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale eventuali modifiche allo Statuto.

Art. 9

La Giunta Comunale o il Consiglio Comunale sentono la Consulta quando sono in discussione programmi e provvedimenti che hanno rilevanza per la condizione femminile.

La Consulta può chiedere a sua volta di esprimere il proprio parere su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale.

I pareri sono resi con relazione scritta che deve riportare anche le eventuali opinioni discordanti della minoranza, da esprimersi entro 15 giorni dalla ricezione degli atti.

La Consulta può, altresì, presentare mozioni, osservazioni e proposte ai competenti organi comunali.

La Consulta può chiedere che intervengono alle proprie riunioni gli Assessori ed i Consiglieri Comunali competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Alla riunione della Consulta partecipa di diritto il Consigliere Comunale delegato.

Art. 10

La Presidente convoca la Consulta prima che siano discussi in sede di consultazione obbligatoria, nei Consigli Circostrizionali o in Consiglio Comunale, o nell'Assemblea

U.S.L., argomenti di particolare rilevanza che riguardino le materie di cui all'art. 3 e richiede agli Amministratori copia degli atti relativi agli argomenti trattati.

Art. 11

L'incarico di componente della Consulta non dà diritto a compensi comunque denominati.

Art. 12

La Consulta ha sede presso il Comune, il quale fornisce i mezzi e il personale per i servizi di segreteria e la documentazione necessaria alla sua attività.

Art. 13

Le iniziative proposte dalla Consulta ed approvate dagli Organi Comunali, verranno di volta in volta finanziate dal Comune, utilizzando i fondi ordinari di bilancio.